



26 aprile 2011 (RM 1221/2011)

MM 5/2011 concernente la modifica del R. organico dei cimiteri

1	Motivazione	2
2	Spiegazioni delle modifiche	2
2.1.1	Art. 9	2
2.1.2	Art. 10	2
2.1.3	Art. 16 a - NUOVO	2
2.1.4	Art. 45	3
3	Conclusioni	3
3.1	Aspetti procedurali e formali	3
3.2	Attribuzione MM.....	4
3.3	Proposta di decisione.....	4
4	Abbreviazioni.....	5
5	Testo del regolamento	5

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo per la modifica parziale inerente il R. organico dei cimiteri.

1 Motivazione

A seguito entrata in vigore in data 1. settembre 2009 delle norme approvate dal legislativo comunale in data 22 dicembre 2008, vi sottoponiamo alcuni correttivi da introdurre nel regolamento.

Questa necessità è frutto dell'esperienza maturata durante gli ultimi due anni, abbinata alla procedura di spurgo avviata nel settembre 2010.

Siamo del parere che le proposte ottimizzino la gestione delle sepolture presso le aree cimiteriali comunali.

2 Spiegazioni delle modifiche

In questo capitolo sono indicate le motivazioni che stanno alla base di ogni articolo, allo scopo di informare dettagliatamente sui motivi che ci hanno portato a redigere le presenti modifiche.

2.1.1 Art. 9

A seguito dello spurgo avviato nel settembre 2010 si è notata la volontà del rappresentante degli eredi di trovare una soluzione alternativa all'ossario comunale, per la deposizione delle spoglie o delle ceneri dei defunti dopo il primo ventennio.

Di conseguenza va stralciato il cpv 4, perché i criteri per ottenere una nuova concessione è regolato dal nuovo art. 16 a.

2.1.2 Art. 10

Sempre a seguito dello spurgo avviato nel settembre 2010 si è voluto modificare il cpv 2 aggiungendo il rimando al nuovo art. 16 a. Lo scopo è quello di evidenziare quali siano i criteri per ottenere la nuova concessione, al diritto del rappresentante degli eredi di riceverla.

2.1.3 Art. 16 a - NUOVO

Sia durante la fase formale dello spurgo che nella gestione ordinaria delle sepolture dei defunti di recente decesso, sono emerse una serie di necessità che il rappresentante degli eredi ha espresso all'Autorità comunale. Questi bisogni hanno un'implicazione sulla gestione razionale dell'area cimiteriale sul lungo periodo, al fine di evitare che la cadenza degli spurghi siano effettuati a medio termine. Oltre a ciò è anche di impedire di introdurre il concetto di sepoltura a tempo indeterminato, introducendo una norma apposita. Per questi motivi si è elaborato una struttura schematica che definisca per possibili varianti.

Qui di seguito esprimiamo i motivi a sostegno della nostra proposta.

Il punto 1 disciplina la durata dell'inumazione nella tomba, dell'urna cineraria o di apposite cassette contenenti le spoglie provenienti dall'esumazione ordinaria. Il principio cardine che determina la durata della concessione è la prima sepoltura, senza possibilità di prolungarla. Contrariamente si introdurrebbe il concetto di sepoltura a tempo indeterminato perché l'ultima sepoltura annullerebbe la concessione precedente.

Oltre a ciò la tomba è un luogo dove è sepolto un feretro con la salma, ed eccezionalmente sono concessi interramenti di altri contenitori funebri.

Il punto 2 regola la durata della custodia delle urne nei loculi. Visto che in questo sito possono essere custodite fino a tre urne, è corretto che l'ultima deposizione possa beneficiare del tempo massimo di concessione e non il residuo della precedente. In questa fattispecie la durata massima sarà di sessanta anni.

2.1.4 Art. 45

La modifica verte unicamente sul cpv 1 punto 2. Si prevede di estendere la tassa amministrativa di CHF 200.— anche per la procedura di concessione dei loculi cinerari. Al contrario del passato, ossia prima del 1. settembre 2009, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, la procedura d'iscrizione e affissione degli accessori era lasciata alla discrezionalità del rappresentante degli eredi. Ora invece la procedura è condotta dall'Amministrazione comunale. I funzionari responsabili seguono il rappresentante degli eredi durante l'iter, dando le seguenti prestazioni:

- invio del formulario apposito inerente la richiesta del loculo;
- alla ricezione del documento precedente, si allestisce il preventivo definitivo;
- con la conferma del preventivo, si dà disposizione all'incisore della lastra di procedere al lavoro ordinato;
- coordinamento fra il rappresentante degli eredi e l'incisore per la consegna della lastra in cimitero, al fine di organizzare la cerimonia funebre;
- emissione della fattura al rappresentante degli eredi per la prestazione di servizio da lui richiesta.

In aggiunta a ciò sono comprese le spese di cancelleria (carta, buste, fotocopie, spese postali e telefoniche).

3 Conclusioni

3.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

3.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45, 47 e 48 ROC, si attribuiscono

***alla Commissione della gestione,
alla Commissione delle petizioni
e alla Commissione edilizia e opere pubbliche***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

3.3 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. gli artt. 9, 10, 16 a e 45 del R. organico dei cimiteri;
2. l'entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

4 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
SEL	Sezione enti locali.

5 Testo del regolamento

Legenda: **testo in rosso** = nuovo
~~testo in rosso~~ = stralcio

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI¹

CAPITOLO III

NORME D'INUMAZIONE

Urne cinerarie

Art. 9 ¹Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e di norma dovranno essere depositate unicamente negli appositi loculi.

²Nei loculi é data facoltà di deporre al massimo tre urne cinerarie.

³In casi particolari, il Municipio può autorizzare la deposizione dell'urna cineraria in una fossa. La presente disposizione regolarizza, a posteriori, le situazioni di fatto che si sono venute a creare prima dell'introduzione di questo capoverso.

⁴~~Abrogato A seguito dell'applicazione dei cpv 2 e 3, al concessionario non sorge alcun nuovo diritto al posticipo della concessione di cui all'art. 16, in quanto fa stato unicamente la prima concessione.~~

CAPITOLO IV

ESUMAZIONE E TRASLAZIONE SI SALME

Esumazioni ordinarie

Art. 10 ¹Esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo la scadenza delle concessioni.

Il Municipio, su istanza motivata degli interessati, ed in ogni

¹ Approvato dal Consiglio di Stato il 20 agosto 1990

caso non prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, può accordare l'esumazione.

²Dovendo procedere allo spurgo, le spoglie saranno deposte nel reparto adibito ad ossario comune, oppure, a richiesta, consegnate al rappresentante degli eredi, per essere risepellite in un'altra tomba **esistente** del medesimo cimitero o per essere cremate e deposte in un cinerario. **L'ottenimento della nuova concessione è retta dall'art. 16 a.**

L'avviso di spurgo, dovrà essere intimato mediante lettera raccomandata al rappresentante degli eredi, almeno **3 6** mesi dall'esecuzione dei lavori.

Le tombe soggette a spurgo saranno adeguatamente segnalate sul terreno.

Se entro il termine dell'avviso di spurgo i monumenti funebri non venissero rivendicati o asportati, si applicherà l'art. 32.

CAPITOLO VI

DIRITTO ALLA CONCESSIONE, INIZIO E DURATA

Criteri per ottenere la concessione

Art. 16 a Nel caso in cui il rappresentante degli eredi inoltrasse l'istanza per l'ottenimento di una concessione secondo l'art. 16, si applicherà lo schema sottoillustrato.

Tipo di sepulture	Nuova concessione	Tempo residuo prima concessione
1. Tombe singole:		
1.1 sepoltura urna cineraria per:		
1.1.1 defunto di prima sepoltura		•
1.1.2 esumazione ordinaria		•
1.2 sepoltura delle spoglie del defunto proveniente dall'esumazione ordinaria in contenitore apposito		•
2. Loculo cinerario:		
2.1 deposizione urna cineraria per:		
2.1.1 seconda urna cineraria per defunto di prima sepoltura	•	
2.1.2 terza urna cineraria per defunto di prima sepoltura	•	
2.1.3 esumazione ordinaria		•

CAPITOLO X

TARIFFE

**Tasse e
rimborsi costi
anticipati dal
Comune**

Art. 45 ¹ Sono applicate le seguenti tasse:

1. per tombe e loculi per urne cinerarie, le tasse di concessione vengono così stabilite:
 - a) per i domiciliati, dimoranti e attinenti gratuito
 - b) per i defunti nel Comune non contemplati alla lettera a) del presente articolo fr. 1'000.-
 - c) per i defunti contemplati all'art. 4 cpv 2 fr. 2'000.-
 - d) la posa delle sole cordonate è gratuita
2. per decisione di posa di monumenti, **e lapidi e la procedura di concessione del loculi cinerari**, è fissata indistintamente in fr. 200.—.

²Per i costi anticipati dal Comune inerenti il mandato per l'esecuzione di opere e la fornitura di accessori per l'edilizia cimiteriale, saranno applicate le seguenti tariffe:

- a) art. 34 cpv 2 let. a): da fr. 15.— a fr. 35.— per lettera
- b) art. 34 cpv 2 let. b): gratuite sia la fornitura che l'applicazione
- c) art. 34 cpv 2 let. c), per accessorio:
 1. fornitura: da fr. 100.— a fr. 170.—
 2. applicazione: da fr. 20.— a fr. 40.—

³Il debitore delle prestazioni di cui ai cpv 1 e 2 è il rappresentante degli eredi.